



COMUNE DI TORREGROTTA

Città Metropolitana di Messina

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 3 del 22/01/2024

In pubblicazione dal 29/01/2024 al 29/02/2024

In vigore dal 08/02/2024

Sommario

TITOLO I	4
DISPOSIZIONI GENERALI	4
ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITÀ	4
ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI.....	4
ARTICOLO 3 - DESTINATARI	4
ARTICOLO 4 - AMBITO DI APPLICAZIONE	5
ARTICOLO 5 - ATTIVITÀ DI INTERESSE PUBBLICO	5
ARTICOLO 6 - COMPETENZE	5
ARTICOLO 7 - COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE	6
ARTICOLO 8 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE:	6
ARTICOLO 9 - CONSULTA DELLO SPORT	6
ARTICOLO 10 - RESPONSABILE COMUNALE PREPOSTO	6
TITOLO II	7
CRITERI GENERALI PER USO IMPIANTI SPORTIVI.....	7
ARTICOLO 11 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.....	7
ARTICOLO 12 - MODALITÀ DI GESTIONE	7
ARTICOLO 13 - CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE	7
ARTICOLO 14 - MODALITA' DI UTILIZZO	8
ARTICOLO 15 - ORARI DI UTILIZZO IMPIANTI	8
ARTICOLO 16 - VIGILANZA E CUSTODIA DEGLI IMPIANTI.....	9
ARTICOLO 17 - RISARCIMENTO DANNI.....	9
TITOLO III	10
GESTIONE DIRETTA.....	10
ARTICOLO 18 - DISCIPLINA.....	10
ARTICOLO 19 - ASSICURAZIONE INFORTUNI	10
ARTICOLO 20 - DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE	10
TITOLO IV	11
CONCESSIONI IN USO	11
ARTICOLO 21 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE	11
ARTICOLO 22 - CONTENUTO SPECIFICO DELLA CONVENZIONE	12
ARTICOLO 23 - MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA.....	12
ARTICOLO 24 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA.....	12
ARTICOLO 25 - DURATA DELLA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI.....	12
ARTICOLO 26 - DOVERI DEL CONCESSIONARIO	12
ARTICOLO 27 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO	13

ARTICOLO 28 - RINUNCIA	14
ARTICOLO 29 - SOSPENSIONE.....	14
ARTICOLO 30 - DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE.....	14
TITOLO V.....	16
GESTIONE INDIRETTA	16
ARTICOLO 31 - MODALITÀ PER L’AFFIDAMENTO A PRIVATI DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.....	16
ARTICOLO 32 - DURATA DELLA CONCESSIONE	16
ARTICOLO 33 - CANONE E PROVENTI	17
ARTICOLO 34 - POLIZZA ASSICURATIVA.....	17
ARTICOLO 35 - SUB CONCESSIONE	17
TITOLO VI.....	18
CONCESSIONE STRUTTURE PER MANIFESTAZIONI.....	18
TEMPORANEE O OCCASIONALI.....	18
ARTICOLO 36 - CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE O UTILIZZO SALTUARIO.....	18
TITOLO VII TARIFFE	19
ARTICOLO 37 - DETERMINAZIONI TARIFFE.....	19
ARTICOLO 38 - MODALITA’ DI PAGAMENTO	19
ARTICOLO 39 - DEPOSITO CAUZIONALE	20
ARTICOLO 40 - USO GRATUITO DEGLI IMPIANTI	20
ARTICOLO 41 - RIPRESE TELEVISIVE.....	20
ARTICOLO 42 - PUBBLICITÀ COMMERCIALE	20
TITOLO VIII DISPOSIZIONI VARIE	21
ARTICOLO 43 - CERTIFICAZIONE SICUREZZA E AGIBILITÀ IMPIANTI.....	21
ARTICOLO 44 - CONTROVERSIE	21
ARTICOLO 45 - RINVIO	21
ARTICOLO 46 - ENTRATA IN VIGORE.....	21

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITÀ

Il presente Regolamento disciplina le forme di utilizzo e la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale.

Gli impianti di cui sopra sono destinati a uso pubblico, per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.

L'uso degli impianti sportivi è volto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

I servizi sportivi costituiscono articolazione dei servizi sociali resi ai cittadini; integrano quelli relativi all'istruzione scolastica, alla cultura, ai servizi socio - sanitari e alla politica ambientale del territorio comunale. Inoltre, valorizzano l'attività sul territorio degli utenti singoli, degli enti di promozione sportiva, delle federazioni sportive, delle società sportive e delle altre associazioni.

Il Comune riconosce il diritto al gioco e al tempo libero per tutti, attrezzando appositi spazi e prevedendone la possibilità di utilizzo a titolo gratuito per la collettività. È riconosciuta, altresì, la funzione sociale dello sport di cittadinanza, inteso come qualsiasi forma di attività motoria organizzata a favore dei cittadini di tutte le età, senza discriminazioni ed esclusioni, con l'obiettivo di migliorare le condizioni fisiche e psichiche della persona e lo sviluppo della vita di relazione per favorirne l'integrazione sociale.

Il presente regolamento intende, pertanto, disciplinare i criteri e le modalità per la concessione in uso a terzi richiedenti delle strutture sportive di proprietà del Comune nel rispetto dello Statuto Comunale e nelle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

Con il presente Regolamento si definisce:

- impianto sportivo: il luogo adeguatamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- spazio sportivo: il luogo all'aperto liberamente utilizzabile dai cittadini, attrezzato per la pratica amatoriale o ludico motoria di una o più attività sportive;
- attività sportiva: la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- concessione in uso: il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo o di uno spazio attrezzato in esso compreso, per lo svolgimento di determinate attività;
- tariffa: la somma che l'utente deve versare al Comune per l'utilizzo dell'impianto.

ARTICOLO 3 - DESTINATARI

Gli impianti e le altre strutture sportive comunali sono concessi in uso a tutte le federazioni sportive, agli Enti di promozione e propaganda sportiva, alle società sportive, alle associazioni, alle società e cooperative di servizi, a gruppi e cittadini che ne facciano richiesta, per l'effettuazione di attività

sportive, formative, ricreative, amatoriali, culturali e sociali in genere, compatibilmente con la natura e la destinazione d'uso dei singoli impianti, con priorità per i residenti.

L'utilizzo è, inoltre, destinato alla popolazione scolastica qualora la stessa non disponga di adeguate strutture, previa richiesta presentata al Comune da parte dell'Istituzione Scolastica con congruo anticipo.

ARTICOLO 4 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica a tutti gli impianti sportivi di proprietà comunale.

Sono impianti sportivi comunali, quegli impianti che permettono lo svolgimento di attività sportive di interesse generale per l'intera comunità.

Gli impianti sportivi comunali sono, inoltre, strutture che per le loro dimensioni richiedono una gestione importante ed un impegno economico.

Gli impianti comunali di interesse cittadino possono essere sottoposti a revisione con cadenza annuale.

Nella fattispecie si adegueranno alla presente disciplina:

1. Campo Sportivo "P. Gangemi", la cui finalità e destinazione sportiva, in relazione agli spazi attualmente esistenti, è quella della disciplina del giuoco calcio. Potranno essere esercitati altri sport compatibilmente con gli spazi esistenti o con quelli che verranno creati nel rispetto delle norme tecniche della specifica disciplina che verrà esercitata.
2. Campetto sportivo di Via Luigi Pirandello, la cui finalità e destinazione sportiva, in relazione agli spazi attualmente esistenti, è quella della disciplina del giuoco calcio a 5. Potranno essere esercitati altri sport compatibilmente con gli spazi esistenti o con quelli che verranno creati nel rispetto delle norme tecniche della specifica disciplina che verrà esercitata.
3. Struttura Geodetica, struttura sportiva polivalente, adatta all'esercizio di diverse forme sportive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: pallavolo, pallamano, basket, c5, twirling, scherma, ginnastica ritmica ed artistica, ecc.) e adatta all'esercizio di forme d'intrattenimento sociale, culturale e artistico (quali concerti, riunioni, congressi ecc.).

ARTICOLO 5 - ATTIVITÀ DI INTERESSE PUBBLICO

Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.

A tal fine, a titolo esemplificativo, sono da considerare di interesse pubblico:

- le attività formative per preadolescenti e adolescenti;
- le attività sportive per le scuole;
- le attività agonistiche di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI;
- le attività motorie in favore dei disabili e degli anziani;
- le attività ricreative e sociali per la cittadinanza.

ARTICOLO 6 - COMPETENZE

Sono competenti in materia di impianti sportivi i seguenti organi:

- la Giunta Comunale;
- il Consiglio comunale;
- la consulta dello sport;
- il Responsabile Comunale preposto.

ARTICOLO 7 - COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

Spetta alla Giunta Comunale:

- individuare i criteri da applicare per l'assegnazione degli impianti sportivi nel rispetto delle priorità indicate nel presente regolamento;
- determinare, con cadenza annuale, le tariffe per l'utilizzo degli impianti, l'importo della cauzione infruttifera e l'importo per la pubblicità commerciale;
- disciplinare le modalità d'uso per quanto non previsto dal presente Regolamento.

ARTICOLO 8 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE:

Spetta al Consiglio Comunale:

- l'individuazione degli indirizzi generali per lo sviluppo della rete degli impianti sportivi cittadini,
- il potere di controllo e verifica periodica, della correttezza dell'uso e dell'efficienza delle gestioni degli impianti sportivi.

ARTICOLO 9 - CONSULTA DELLO SPORT

La consulta dello sport, ove costituita, è un organo consultivo, che contribuisce alla determinazione della politica sportiva e delle scelte amministrative mediante proposte e pareri, con le modalità previste nel relativo Regolamento della Consulta stessa.

ARTICOLO 10 - RESPONSABILE COMUNALE PREPOSTO

Spetta al responsabile comunale preposto:

- provvedere alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi, secondo le modalità stabilite nel presente regolamento e nel rispetto delle indicazioni statuite con delibere della Giunta Comunale;
- rilasciare autorizzazione per l'uso degli impianti sportivi;
- stipulare le convenzioni con le Società Sportive, con le associazioni etc.;
- curare gli adempimenti di legge in materia di certificazione, agibilità e sicurezza degli impianti sportivi;
- verificare il rispetto, da parte delle Società Sportive, della normativa in materia di attività sportiva agonistica e dilettantistica;
- esercitare ogni altro compito gestionale relativo all'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale.

TITOLO II

CRITERI GENERALI PER USO IMPIANTI SPORTIVI

ARTICOLO 11 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Il Comune di Torregrotta gestisce direttamente o tramite la concessione a terzi gli impianti sportivi, nel rispetto delle indicazioni e delle procedure contenute nel presente regolamento.

La gestione degli impianti sportivi non può perseguire finalità di lucro e deve essere improntata ai principi di buon andamento e imparzialità ed ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza.

ARTICOLO 12 - MODALITÀ DI GESTIONE

Le tipologie di gestione degli impianti sportivi sono le seguenti:

- a) Gestione diretta
- b) Concessioni in uso
- c) Gestione indiretta
- d) Concessione occasionale per manifestazioni temporanee.

ARTICOLO 13 - CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE

La Giunta definisce con proprio atto i criteri di assegnazione in uso ai quali si dovrà attenere il Responsabile comunale preposto, tenendo conto delle seguenti priorità:

- 1) Specificità dell'attività;
- 2) Denominazione e sede legale della società richiedente con priorità per le società sportive torresi;
- 3) Tipologia dei richiedenti (in ordine di diritto):
 - a) Istituzioni scolastiche (orario scolastico);
 - b) Istituzioni scolastiche (orario extra-scolastico), Società e Associazioni Culturali, Sociali e Volontariato regolarmente costituite, Società e Associazioni sportive affiliate alle federazioni sportive e/o iscritte all'Albo Comunale, per le quali prioritariamente si terrà conto dei seguenti criteri:
 - ✓ Numero degli atleti tesserati;
 - ✓ Anni di attività del sodalizio;
 - ✓ Livello campionati a cui partecipa il sodalizio;
 - ✓ Risultati agonistici ottenuti;
 - ✓ Attività di promozione dello sport tra i giovani in età scolare;
 - c) Società che organizzano, ovvero partecipano a campionati, tornei e manifestazioni sportive di interesse internazionale, nazionale e regionale;
 - d) società che praticino in maniera continuativa attività sportiva per utenti in condizioni di fragilità sociale, con particolare riguardo a disabili e anziani;
 - e) società con maggior numero di iscritti, residenti a Torregrotta, con tesseramento annuale, nei settori giovanili;
 - f) Privati e cittadini che favoriscano la partecipazione della popolazione in specie quella giovanile.

Il responsabile comunale preposto sulla base di tutte le richieste pervenute, nel rispetto dei criteri di cui al presente Regolamento e di eventuali ulteriori criteri deliberati con atto di Giunta, redige un piano di utilizzo annuale, in base alle disponibilità degli impianti, rilasciando le relative autorizzazioni/concessioni.

Le assegnazioni ai richiedenti vengono formulate cercando di consentire lo svolgimento delle attività di allenamento ed agonistiche nel medesimo impianto.

In caso di richieste superiori alla disponibilità degli impianti il Responsabile comunale preposto può stabilire limiti massimi di assegnazione orarie degli stessi. Le richieste di utilizzo degli impianti sportivi pervenute successivamente all'assegnazione annuale saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti.

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale determinare annualmente una riserva degli spazi sportivi complessivamente disponibili destinata all'uso da parte di organizzazioni spontanee di cittadini, individuando altresì gli impianti, le ore e i giorni a ciò destinati.

ARTICOLO 14 - MODALITA' DI UTILIZZO

Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.

L'Amministrazione Comunale si riserva di controllare la rispondenza tra le assegnazioni effettuate e il loro utilizzo effettivo da parte degli assegnatari nonché il possesso delle certificazioni in materia di attività agonistica (iscrizione ai campionati agonistici).

L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune per i controlli che ritengano di effettuare. È assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa concessione.

Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato:

- ✓ sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione, fatto salvo eventuale specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- ✓ effettuare allenamenti sui campi di calcio in caso di avverse condizioni metereologiche senza autorizzazione del concessionario (cui spetta il potere insindacabile di stabilire la praticabilità del campo);
- ✓ utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
- ✓ depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;

ARTICOLO 15 - ORARI DI UTILIZZO IMPIANTI

Gli impianti sportivi, di norma, restano aperti per allenamenti ed attività sportive da lunedì al venerdì.

Il sabato, la domenica e i giorni festivi di norma restano aperti prioritariamente per lo svolgimento delle gare di campionato o di specifiche manifestazioni.

ARTICOLO 16 - VIGILANZA E CUSTODIA DEGLI IMPIANTI

Chiunque fruisca dell'impianto sportivo è tenuto alla corretta utilizzazione dello stesso ed al rispetto di tutte le norme del presente Regolamento.

Chiunque fruisca dell'impianto sportivo è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente Regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge.

Chiunque fruisca dell'impianto sportivo ha il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione dell'impianto sportivo conferito.

Al Comune compete - in vigenza della concessione o dell'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto sportivo - di vigilare:

- sull'uso dell'impianto, delle attrezzature e degli accessori;
- sul rispetto da parte del concessionario delle norme di cui al presente regolamento ed alla convenzione;
- sul rispetto dei limiti del provvedimento concessorio o autorizzatorio.

L'opera di vigilanza e di controllo svolta dal Comune non implica in alcun modo la responsabilità di questo nell'uso e/o nella gestione dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricade sempre ed esclusivamente sui concessionari.

In caso di accertate irregolarità, impregiudicato l'esercizio di ogni ulteriore diritto che possa competere al Comune, e l'adozione dei conseguenti atti, i concessionari e chiunque altro, a termini del presente Regolamento, sia ammesso a fruire dell'impianto sportivo e degli accessori, debbono ottemperare immediatamente a quanto verrà loro disposto dal Responsabile preposto, al fine di evitare eventuali pregiudizi e/o danni sia alle persone che ai beni di proprietà del Comune.

L'Amministrazione Comunale non risponderà in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che fossero lasciati incustoditi negli impianti sportivi.

ARTICOLO 17 - RISARCIMENTO DANNI

Chi ottiene l'uso dell'impianto deve porre la massima diligenza per la conservazione del complesso, e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori, alle strutture, alle attrezzature mobili e immobili, rimanendo stabilito che il mantenimento dell'ordine e della disciplina durante le manifestazioni, gare, allenamenti, ecc. sono a carico degli organizzatori o comunque di chi ha richiesto l'uso dell'impianto.

TITOLO III

GESTIONE DIRETTA

ARTICOLO 18 - DISCIPLINA

L'Ente proprietario, in caso di gestione diretta, è tenuto all'apertura, chiusura e custodia quotidiana degli impianti; alla pulizia degli spogliatoi e delle aree adiacenti all'impianto e degli spazi sportivi.

È in capo all'ente proprietario la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria nonché il pagamento delle utenze.

I richiedenti sono obbligati a munirsi a propria cura e spese di tutte le autorizzazioni ed assicurazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento di attività sportive e similari all'attività svolta.

Le modalità di assegnazione saranno le medesime, per quanto compatibili, di quelle previste in caso di concessione in uso.

Il singolo soggetto richiedente o il legale rappresentante della società risponde personalmente dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni ed alle apparecchiature installate.

I soggetti autorizzati all'uso degli impianti dovranno sollevare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso del suddetto.

L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi, furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti ed egualmente non rispondono degli eventuali danni materiali che agli utenti ed ai terzi possono, comunque, derivare dallo svolgimento delle attività sportive direttamente gestite dal richiedente, cui competono le eventuali responsabilità.

È assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.

ARTICOLO 19 - ASSICURAZIONE INFORTUNI

I richiedenti assumono la piena e incondizionata responsabilità civile e penale per fatti, incidenti, danni a persone e/o cose e quant'altro possa verificarsi durante l'uso delle strutture, sollevandone espressamente, pienamente e senza rivalsa l'Amministrazione Comunale di Torregrotta.

A tal fine i richiedenti sono tenuti a contrarre apposita polizza infortuni RCT/RCO per tutto il periodo della durata dell'utilizzo della struttura con massimali adeguati di copertura infortuni.

ARTICOLO 20 - DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo, i richiedenti possono consentire l'uso in sub-concessione, anche parziale o gratuito, dell'impianto a terzi, fatto salvo eventuale autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale.

TITOLO IV

CONCESSIONI IN USO

ARTICOLO 21 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa, soggetta a tutte le norme che regolano questa materia.

La concessione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella concessione stessa.

La concessione rilasciata con atto del Responsabile dell'Area competente non può avere una durata superiore ad un'intera stagione agonistica o ad un intero anno scolastico.

Nessuna concessione può essere rilasciata dal Comune di Torregrotta a favore di soggetti che siano privi dei requisiti richiesti dal presente regolamento o che abbiano presentato l'istanza fuori del termine stabilito, salvo che sia accertata la validità dell'iniziativa e la richiesta sia riferita a spazi e orari residui e per periodi limitati.

Gli interessati che intendono usufruire degli impianti sono tenuti a presentare la domanda su modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale, nel quale il richiedente si impegna a rispettare le condizioni poste per l'utilizzo degli impianti previste dal presente Regolamento.

La domanda va presentata entro la data stabilita dal bando pubblicato entro il 30 Aprile di ogni anno.

Al fine di consentire la necessaria programmazione dell'attività sportiva per ogni singola disciplina e di stabilire i turni, gli spazi e gli orari, le domande, sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere presentate in ogni caso:

- a) Entro il 31 maggio di ogni anno, pena il non accoglimento dell'istanza, qualora siano finalizzate ad ottenere autorizzazioni riferite a periodi superiori a 30 giorni o relative all'intera annata sportiva;
- b) Almeno 20 giorni prima di ogni iniziativa, qualora l'impianto sia richiesto per lo svolgimento di manifestazioni e tornei di breve durata (comunque inferiore a 30 giorni) o per lo svolgimento di qualsiasi altra attività compatibile con la destinazione d'uso degli impianti.

I calendari di utilizzo degli impianti sono formulati dai competenti uffici del Comune di Torregrotta e resi noti agli utenti entro il 30 Giugno di ciascun anno, fatta salva la possibilità, in qualsiasi momento, di revocare, sospendere temporaneamente o modificare gli orari ed i turni assegnati nei casi in cui ciò si renda necessario per lo svolgimento di manifestazioni o in conseguenza della riorganizzazione degli orari e dei turni medesimi. In tal caso, si provvede a comunicare tempestivamente all'interessato le variazioni.

Avranno la precedenza nell'assegnazione degli impianti sportivi la società e/o associazione che svolgono da più anni attività sportiva nel territorio comunale e che presentino istanza in un raggruppamento temporaneo, prediligendo quelle con un maggior numero di partecipanti.

L'eventuale mancato accoglimento delle richieste degli utenti interessati sarà comunicato con le relative motivazioni ai richiedenti stessi.

ARTICOLO 22 - CONTENUTO SPECIFICO DELLA CONVENZIONE

I rapporti con il concessionario sono regolati da un atto di convenzione con i seguenti contenuti minimi:

- a. Identificazione dell'impianto sportivo e dell'oggetto della gestione;
- b. Durata e orari;
- c. Quantificazione e indicazione delle tariffe previste dalla Giunta con eventuale riparto dei costi tra capofila e altre società in caso di raggruppamento in funzione delle giornate/ore di utilizzo;
- d. Individuazione degli obblighi dell'affidatario nonché la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e affidatario stesso, con particolare riguardo alla suddivisione dei compiti secondo quanto previsto dal presente regolamento:
 - ✓ manutenzione ordinaria (a carico del concessionario)
 - ✓ apertura e chiusura dell'impianto (a carico del concessionario)
 - ✓ pulizia degli spogliatoi e delle aree adiacenti dell'impianto sportivo e degli spazi sportivi (a carico del concessionario)
 - ✓ pagamento utenze (a carico del concessionario)
 - ✓ manutenzione straordinaria (a carico del Comune)
 - ✓ aspetti amministrativi relativi alle certificazioni di conformità e omologa all'uso sportivo degli impianti (a carico del Comune)

ARTICOLO 23 - MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA

Il concessionario è tenuto in via esclusiva, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi nonché del manto erboso e delle aree a verde, ove esistenti.

Il concessionario permetterà e agevolerà le visite periodiche che tecnici, funzionari od incaricati del Comune o di altri Enti riterranno di effettuare.

ARTICOLO 24 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

L'Amministrazione Comunale provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria.

Il concessionario ha l'obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria al Comune con un preavviso di almeno 40 giorni. Il Comune, dopo aver verificato la fondatezza della richiesta comunica le proprie decisioni entro 10 giorni dal ricevimento della stessa.

ARTICOLO 25 - DURATA DELLA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI

La concessione in uso di ciascun impianto agli utenti che ne fanno richiesta è di norma corrispondente all'anno sportivo, ma può essere rilasciata anche per periodi più brevi.

L'orario concesso si intende utilizzato e dovrà essere pagato dall'utente fino a comunicazione di rinuncia.

ARTICOLO 26 - DOVERI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dovrà:

- a. Effettuare il pagamento di apposite tariffe così come determinate e aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale;
- b. utilizzare l'impianto per le finalità per le quali la concessione è stata accordata;

- c. prestare la propria collaborazione tecnica-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport che il Comune potrà attuare, in accordo fra le parti, nel corso di ogni anno;
- d. concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune;
- e. praticare le quote agevolate per gli utenti (attività giovanili, portatori di handicap, anziani, associazioni di volontariato) che l'Amministrazione Comunale potrà indicare;
- f. consentire l'uso gratuito delle strutture sportive da parte del Comune e delle scuole secondo i tempi e modi che saranno concordati fra le parti interessate;

Un responsabile, nominato dal concessionario, deve sempre essere presente nell'impianto durante l'orario assegnato al fine di verificare l'eventuale presenza di estranei negli spazi destinati all'attività sportiva.

Il concessionario dovrà inoltre:

- concedere l'uso dell'impianto per attività organizzate da altri privati/associazioni nei giorni liberi ad una tariffa che sarà fissata con il provvedimento relativo alle tariffe per l'uso degli impianti sportivi adottato dall'Amministrazione comunale;
- assolvere agli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- dotare la struttura di un defibrillatore;
- adeguare il proprio piano di formazione e informazione degli utenti in funzione del piano di sicurezza elaborato dal titolare dell'impianto.
- essere in possesso di adeguata polizza R.C. (responsabilità civile) e responsabilità verso terzi valida per tutto il periodo di concessione degli impianti sportivi comunali.
- essere in possesso di adeguata polizza fideiussoria a garanzia dei canoni e di valida per tutto il periodo di concessione degli impianti sportivi comunali.

ARTICOLO 27 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario degli impianti o delle strutture, è totalmente responsabile dei locali e delle attrezzature avute in consegna, per qualsiasi tipo di danneggiamento, anche di tipo fortuito, colposo o doloso, in base ad apposita perizia predisposta dall'ufficio tecnico comunale, ed è tenuto al risarcimento dei danni, rifondendo l'Amministrazione o provvedendovi direttamente.

Il concessionario risponde di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.

In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, il concessionario è tenuto a rifondere tali danni all'Amministrazione Comunale.

Durante le manifestazioni e durante l'uso dei vari locali, il concessionario provvederà ad una efficiente e adeguata sorveglianza delle strutture, provvedendo ove fosse necessario al personale di vigilanza.

Laddove le disposizioni di pubblica sicurezza lo impongano, il concessionario dovrà richiedere agli organi competenti l'impiego di un servizio di vigilanza e di ordine come previsto per le manifestazioni pubbliche.

L'Amministrazione Comunale rimane esclusa da ogni responsabilità per danni a persone e cose in conseguenza dell'attività svolta dal concessionario.

ARTICOLO 28 - RINUNCIA

La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni. Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.

In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati ai richiedenti con richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande.

ARTICOLO 29 - SOSPENSIONE

Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dall'Amministrazione Comunale per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, Giochi Sportivi Studenteschi, congressi, manifestazioni extra-sportive di rilievo etc..) o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti.

Nei casi sopra descritti l'Amministrazione Comunale provvede con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione al concessionario.

La sospensione è prevista, inoltre, quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio competente.

Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso, né dal Comune.

ARTICOLO 30 - DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

Il Concessionario decade dalla concessione e non può concorrere all'assegnazione di impianti nella successiva annata sportiva, qualora si verificano le condizioni seguenti:

- 1) morosità nei pagamenti dei canoni d'uso previsti dal tariffario;
- 2) uso degli impianti in modo difforme da quanto previsto dal presente regolamento;
- 3) ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento;
- 4) non ottemperanza alle disposizioni emanate dagli organi competenti;
- 5) danneggiamenti intenzionali o derivati dalla negligenza alle strutture degli impianti sportivi.

Nessun indennizzo di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà al concessionario in caso di decadenza della concessione per i motivi su indicati.

Gli spazi resisi disponibili potranno essere tempestivamente assegnati per consentire un continuativo e razionale utilizzo dell'impianto.

In presenza di mancata comunicazione, alle società continueranno ad essere addebitati gli oneri previsti per l'uso degli impianti.

L'Amministrazione Comunale ha, inoltre, facoltà di revocare le concessioni, o sospenderle temporaneamente nei casi in cui si rendesse necessario, per indilazionabili ragioni, un intervento tecnico o manutentivo straordinario dell'impianto.

L'Amministrazione Comunale si riserva di controllare senza preavviso il regolare utilizzo degli spazi assegnati e, in particolare, verificherà, tramite propri incaricati, che all'interno degli impianti il presente regolamento venga rispettato da parte delle Società o dei gruppi sportivi utilizzatori.

L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse.

Il Concessionario non potrà consentire, per nessun motivo e in nessuna forma, l'uso totale o parziale degli impianti, delle strutture e delle attrezzature, a terzi, sotto pena l'immediata decadenza della concessione.

TITOLO V

GESTIONE INDIRETTA

ARTICOLO 31 - MODALITÀ PER L’AFFIDAMENTO A PRIVATI DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

L’Amministrazione Comunale valuta l’opportunità di concedere la gestione degli impianti sportivi a soggetti privati nei casi in cui gli oneri, per la gestione diretta e la manutenzione degli impianti sportivi e per i servizi necessari alla migliore organizzazione degli stessi, siano tali da non assicurare il rispetto dei criteri di economicità e efficienza ai quali l’Amministrazione deve uniformare la propria attività.

L’Amministrazione Comunale può fare ricorso a procedure ad evidenza pubblica, così come previsto dalla normativa vigente, che consentano il coinvolgimento di soggetti privati, anche con configurazione imprenditoriale, per la realizzazione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, con risorse di quest’ultimi, di impianti sportivi e per la gestione successiva degli stessi, quali:

- a. procedure di finanza di progetto (project financing);
- b. procedure di concessione di costruzione e gestione privilegiando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- c. altre procedure per lo sviluppo di interazioni di partenariato pubblico privato.

In relazione alle procedure di cui al comma precedente, l’Amministrazione deve definire elementi regolativi che consentano ai soggetti gestori di rapportarsi in modo ottimale al sistema sportivo locale, anche valorizzando il contributo operativo e gestionale delle associazioni sportive.

La Giunta Comunale approva il relativo schema di convenzione per la realizzazione, potenziamento e/o riqualificazione e gestione degli impianti fissando contestualmente ogni altro criterio necessario.

L’Amministrazione pubblicizza l’intenzione di affidare a terzi la gestione degli impianti sportivi attraverso un avviso o altro mezzo idoneo (che rispetti i criteri del regolamento), individuando il concessionario tra i soggetti in possesso di idonei requisiti stabiliti nell’avviso, che abbiano presentato apposita istanza secondo le modalità ed il termine di scadenza stabiliti. Ciascun concessionario non potrà avere la gestione di più di un impianto sportivo.

La generale conoscenza della graduatoria, comprendente anche le richieste non accolte, è garantita tramite affissione all’albo pretorio e pubblicazione sul sito internet del Comune di Torregrotta.

In presenza della gestione convenzionata di impianti sportivi il soggetto proprietario della struttura affidata in concessione rimane il Comune di Torregrotta, con funzioni di indirizzo, di controllo e di partecipazione alla programmazione, al quale si affiancano, secondo le proprie competenze, il soggetto gestore e il soggetto utente.

ARTICOLO 32 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione per la gestione indiretta degli impianti sportivi comunali, di regola, non può avere una durata superiore a cinque anni, a decorrere dalla consegna formale dell’impianto.

Qualora si prevedano interventi di notevole impegno socio-economico a carico del concessionario la durata della concessione può essere fissata in un massimo di nove anni, salvo diversa decisione dell’amministrazione.

Decorso il termine, la concessione scadrà di diritto, fatta salva la volontà dell'Amministrazione Comunale di concedere una proroga. È comunque esclusa la tacita proroga.

ARTICOLO 33 - CANONE E PROVENTI

L'Amministrazione Comunale stabilisce la quota che il concessionario dovrà versare annualmente a titolo di canone per la gestione dell'impianto, valutando le entrate e le spese previste per la gestione dell'impianto e le eventuali necessità sociali del territorio. A tal fine potrà essere valutata anche l'eventuale compensazione tra canone e spese per la gestione dell'impianto.

Il canone deve essere versato annualmente e anticipatamente con decorrenza dalla data di stipulazione della convenzione. La prima annualità deve essere versata entro trenta giorni dalla data di stipulazione della convenzione.

A decorrere dalla seconda annualità il canone è adeguato sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT.

Sulle somme non versate o versate tardivamente sono dovuti gli interessi moratori nella misura legale prevista dall'art. 1284 del codice civile, rapportati ai giorni di ritardo nell'adempimento.

Il Concessionario deve consentire ai terzi l'utilizzo dell'impianto dietro pagamento delle tariffe determinate dal Comune. Le tariffe vengono determinate considerando i costi di gestione dell'impianto e la finalità di promozione dello sport in favore di ogni categoria sociale.

I corrispettivi riscossi, i proventi delle sponsorizzazioni e delle iniziative connesse all'uso dell'impianto sono introitati dal Concessionario per far fronte agli oneri gestionali.

ARTICOLO 34 - POLIZZA ASSICURATIVA

Il Concessionario, nei casi di gestione indiretta, è tenuto ad attivare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile e per la sicurezza delle strutture che tuteli il pubblico, gli atleti e comunque le persone ammesse alle strutture o all'uso delle attrezzature.

Detta polizza dovrà essere stipulata secondo quanto stabilito nell'avviso pubblico per l'affidamento in concessione indiretta e dovrà essere riconosciuta idonea ed accettata dall'Organo Comunale competente, prima della stipula della convenzione.

In ogni caso, l'Amministrazione non risponderà, dei danni alle persone ed alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito degli impianti e del relativo utilizzo.

ARTICOLO 35 - SUB CONCESSIONE

L'eventuale subconcessione sarà disciplinata nello schema di convenzione.

TITOLO VI

CONCESSIONE STRUTTURE PER MANIFESTAZIONI

TEMPORANEE O OCCASIONALI

ARTICOLO 36 - CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE O UTILIZZO SALTUARIO

Gli impianti sportivi possono essere concessi anche per lo svolgimento di attività sportive saltuarie e per manifestazioni non sportive, quali ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- concerti, riunioni, congressi etc., compatibilmente con l'attività sportiva programmata.

I gruppi informali potranno chiedere in uso la struttura per organizzare partite amatoriali presentando apposita richiesta presso l'Ufficio Sport e contestuale pagamento di una tariffa oraria stabilita dalla Giunta comunale (Piano Tariffario).

Nel caso in cui nelle strutture sportive debbano tenersi delle iniziative per le quali sia previsto il rilascio di autorizzazione per lo svolgimento di spettacoli e trattenimenti pubblici temporanei prescritti dal T.U.L.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931, le domande vanno inoltrate almeno 40 giorni prima della manifestazione.

In tal caso è onere del soggetto richiedente:

- a. allegare alla domanda la documentazione amministrativa e tecnica necessaria per acquisire l'autorizzazione prescritta dal T.U.L.L.P.S.;
- b. verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al D.M. 19 agosto 1996 e D.P.R. 28.05.2011 n.311, art. 4, per poter svolgere nel locale concesso la manifestazione prevista in relazione al numero degli spettatori previsto ed eventualmente autorizzato.

TITOLO VII

TARIFFE

ARTICOLO 37 - DETERMINAZIONI TARIFFE

Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti/concessionari, il pagamento di apposite tariffe, determinate e aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale in relazione ai costi unitari di gestione delle strutture, assicurando in ogni caso il rispetto del rapporto legale di copertura dei costi.

Le tariffe possono essere:

- annuali
- orarie (ad es. per gli allenamenti);
- a prestazione (ad. es. per lo svolgimento di gare);
- a percentuale sugli incassi connessi all'uso degli impianti (ad es. per manifestazioni o gare con pubblico pagante).

Le tariffe sono differenziate in base al tipo di impianto e alle tipologie di utilizzo ed in particolare saranno più elevate per i soggetti che perseguono fini di lucro.

Si demanda alla Giunta Comunale l'eventuale riduzione della tariffa a quelle società che si distingueranno per attività di particolare valenza sociale per minori under 14.

A seguito di apposite convenzioni con i gestori dell'impianto, l'Amministrazione potrà valutare anche l'eventuale compensazione tra il canone indicato dalle tariffe e le spese di gestione dell'impianto, le migliorie e/o i servizi aggiuntivi offerti dal gestore dell'impianto.

ARTICOLO 38 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Tutte le tariffe per l'uso degli impianti sportivi da parte dei soggetti utilizzatori sono applicate indipendentemente dal fatto che gli spazi richiesti vengano o meno utilizzati, salvo che il concessionario non abbia prodotto opportuna rinuncia nelle modalità disciplinate dal presente regolamento.

In caso di canone annuo il concessionario potrà versare il 50% della somma dovuta entro 30 giorni dalla data della concessione e la restante quota entro i successivi sei mesi.

In caso di canone mensile, i soggetti fruitori dovranno provvedere al pagamento del canone della struttura comunale entro il 5° giorno del mese successivo relativo all'utilizzo.

Per quanto concerne l'ultimo mese di utilizzo, i soggetti fruitori saranno tenuti al pagamento del relativo canone entro giorno 5 del mese stesso di utilizzo.

L'Amministrazione effettuerà per il tramite dei propri uffici un controllo periodico mensile e qualora i pagamenti dovuti non dovessero risultare provvederà con propria determinazione alla revoca immediata della concessione in uso.

In caso di gestione indiretta si rimanda a quanto stabilito nel Titolo IV.

Il mancato versamento nei tempi stabiliti di dette somme pregiudica la possibilità d'uso delle strutture da parte del concessionario insolvente, fatta salva l'azione di recupero delle somme dovute e non corrisposte

Nel caso di concessione per manifestazioni temporanee, il pagamento è dovuto entro il decimo giorno antecedente la data della manifestazione/evento.

ARTICOLO 39 - DEPOSITO CAUZIONALE

Chiunque ottenga l'uso degli impianti sportivi dovrà versare all'Amministrazione Comunale un deposito cauzionale, anche tramite polizza fidejussoria, a garanzia delle somme previste a titolo di canoni e/o tariffe e di eventuali danni agli impianti, da restituire a scadenza degli impegni contrattuali sull'uso dell'impianto, dell'importo stabilito dall'Amministrazione Comunale in occasione della pubblicazione della Delibera di fissazione delle tariffe d'uso.

ARTICOLO 40 - USO GRATUITO DEGLI IMPIANTI

L'uso degli impianti sportivi comunali è concesso a titolo gratuito a favore degli istituti scolastici che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici.

Per quanto riguarda la concessione a titolo gratuito di impianti sportivi a società, associazioni sportive, federazioni e privati che ne facciano richiesta per specifiche singole manifestazioni, spetta alla Giunta Comunale stabilire con proprio atto i criteri di concessione gratuita, tenendo conto delle seguenti priorità:

- residenza o sede legale nel Comune di Torregrotta
- particolari iniziative e manifestazioni di rilevante interesse sociale
- assenza di fini di lucro del richiedente;
- accesso gratuito del pubblico alla manifestazione;
- utilità sociale della manifestazione.

ARTICOLO 41 - RIPRESE TELEVISIVE

Nel caso in cui le manifestazioni siano soggette a riprese televisive o radiotrasmissioni ed il concessionario riscuota diritti, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di maggiorare le quote previste nel tariffario.

ARTICOLO 42 - PUBBLICITÀ COMMERCIALE

La pubblicità commerciale negli impianti sportivi su cartelloni, striscioni, totem o altro deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

Per tale pubblicità è previsto il pagamento, da parte di chi ne farà richiesta, della tariffa che verrà determinata dalla Giunta Comunale.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 43 - CERTIFICAZIONE SICUREZZA E AGIBILITÀ IMPIANTI

L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extra sportive, è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di vigilanza competenti.

Pertanto, coloro che hanno richiesto ed ottenuto la concessione dovranno scrupolosamente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti, sollevando l'amministrazione comunale da ogni responsabilità per l'inosservanza della presente disposizione.

La documentazione di ogni impianto sportivo comunale relativa alla agibilità ed al rispetto delle normative vigenti, è depositata presso l'Area Territorio e Ambiente.

ARTICOLO 44 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie fra il Comune ed il gestore che non abbiano potuto essere definite in via amministrativa sono definite dal foro di Messina.

ARTICOLO 45 - RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme del codice civile ed alle leggi vigenti in materia

ARTICOLO 46 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di eseguibilità della delibera di approvazione, conformemente a quanto stabilito dallo Statuto Comunale.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono abrogate tutte le disposizioni con esso incompatibili.